

Requisiti professionali per formatori ai sensi dell'articolo 10 dell'Ordinanza sulla formazione professionale per custodi di cavalli CFP

Art. 10

- a) Professionista del cavallo AFC in tutti gli orientamenti o indirizzi con almeno 3 anni di pratica professionale nell'area di formazione dopo il conseguimento dell' attestato federale di capacità (AFC)

- b) Professioni affini ai sensi dell'art. 10 b), oltre ai formatori professionali autorizzati AFC anche le seguenti qualifiche;
 - Pedagoga equestre SV-HPR o Pedagoga equestre SV-HPR con almeno 3 anni di pratica professionale nell'area di formazione
 - Specialista in Terapia assistita dagli equini Svizzera (PI-CH) con almeno 3 anni di pratica professionale nell'area di formazione
 - Formatore di società Swiss Equestrian con almeno 3 anni di pratica professionale nell'area di formazione
 - Formatore C SWRA con almeno 3 anni di pratica professionale nell'area di formazione
 - Formatore C IPV CH con almeno 3 anni di pratica professionale nell'area di formazione
 - Formatore C SFRV con almeno 3 anni di pratica professionale nell'area di formazione

- c) Titolo di formazione professionale superiore pertinente ai sensi dell'art. 10 c) vedi formatori professionali autorizzati AFC;

- d) Titolo universitario pertinente ai sensi dell'art. 10 d) vedi formatori professionali autorizzati AFC.